

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

STATUTO

*approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria
degli iscritti
del giorno 6 ottobre 1948*

STATUTO

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. — E' costituito il Collegio dei Geometri della Provincia di Piacenza che aderisce alla Associazione Nazionale Geometri.

Art. 2. — Il Collegio è apolitico; esso provvede e tutela nel campo professionale, gli interessi morali e materiali dei soci ed in particolare:

a) Provvede alla pubblicazione ed alla tenuta dell'Albo professionale;

b) assiste a richiesta degli interessati, i geometri iscritti in tutte le questioni o controversie che possono sorgere nell'esercizio della professione;

c) assiste tutti i giovani diplomati nell'avviamento alla professione e procura di ottenere il loro collocamento;

d) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di Geometra e l'abusivo esercizio della professione;

e) si interessa perchè la tariffa professionale sia periodicamente aggiornata;

f) nomina e designa negli Enti amministrativi e tecnici i propri rappresentanti le cui nomine o designazioni siano previste da leggi e regolamenti;

g) liquida le specifiche dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti su richiesta dei medesimi o dei clienti;

h) collabora con le categorie affini per la tutela degli interessi comuni;

i) tutela presso gli organi di categoria competenti gli interessi dei Geometri impiegati;

l) pubblica, se il bilancio lo permette, un bollettino di informazioni per i soci.

TITOLO II.

DEI SOCI

Art. 3. — Sono Soci del Collegio tutti gli iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Piacenza e i Geometri che pur non iscrivendosi all'Albo intendono partecipare alla vita dell'Associazione Geometri.

Art. 4. — Per ottenere l'iscrizione all'Albo occorre possedere i requisiti di Legge.

Art. 5. — L'esame di ogni domanda è fatto dal Consiglio Direttivo il quale decide in merito all'accoglimento o meno della stessa.

Art. 6. — Se la domanda viene accolta l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in corso, e l'impegno s'intende tacitamente rinnovato ogni anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 7. — Gli iscritti al Collegio hanno l'obbligo:

- di applicare la tariffa professionale;
- di ricorrere al Collegio per la risoluzione di controversie professionali fra colleghi, con clienti o datori del lavoro;

di notificare il proprio recapito ed ogni sua variazione entro un mese dalla medesima.

Art. 8. — I soci hanno l'obbligo di informare il Collegio di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della Categoria e di tutte le infrazioni alle disposizioni generali della Categoria e di tutte le infrazioni alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza.

affinchè il Collegio possa svolgere opportuna azione per la tutela della Categoria.

TITOLO III.

ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 9. — Il Collegio è retto da un Consiglio Direttivo composto di 7 Membri.

Il Consiglio Direttivo, le cui prestazioni sono gratuite, resta in carica per 2 anni ed ogni membro può essere rieleggibile.

Art. 10. — I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci in regola coi pagamenti, a maggioranza di voti segreti. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'Albo, e fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, è preferito il maggiore di età.

Art. 11. — Le elezioni del Consiglio Direttivo possono farsi :

- a) in una Assemblea appositamente convocata in giorno ed ore appositamente fissate ;
- b) per referendum.

Il sistema di elezione è scelto, di volta in volta, dal Consiglio.

Il compito degli scrutatori è assolto dai revisori dei conti.

Art. 12. — Il Comitato degli scrutatori che dirige le elezioni, dopo aver nominato nel proprio seno un presidente, sorveglia con le regole normali del diritto che le elezioni si svolgano con ordine e legalità.

Chiuse le votazioni e fatto lo spoglio, verrà redatto un opportuno verbale nel quale, riassunto il lavoro svolto, saranno riportati i risultati delle elezioni.

Spetta al Comitato comunicare ai nuovi eletti le nomine e convocarli per la prima riunione, unitamente ai membri del Consiglio scaduto.

Art. 13. — Le convocazioni di qualunque assemblea generale si effettuano mediante avviso da spedire ai soci almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Detto avviso dovrà essere pure esposto nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene la metà più uno degli iscritti. Trascorsa un'ora senza che siasi raggiunto il numero legale, l'Assemblea si intenderà di seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti e sono impegnative anche per gli assenti.

Art. 14. — L'Assemblea generale degli iscritti deve essere convocata in via ordinaria una volta al-

l'anno per decidere sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonchè sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15. — L'Assemblea degli iscritti può essere convocata in via straordinaria quando sia richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quarto degli iscritti e deciderà su tutto quanto sottoposto alla sua approvazione.

Art. 16. — In qualunque assemblea sono ammessi solo i soci in regola col pagamento della quota annuale e ciascuno può farsi rappresentare da altro iscritto per delega in calce all'avviso di convocazione. Un socio non può avere più di due deleghe.

Art. 17. — Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Economo ed il Tesoriere. Tali nomine avranno effetto per tutto il biennio e potranno essere variate solo a richiesta della maggioranza del Consiglio.

Art. 18. — Il Presidente rappresenta il Collegio verso i terzi in giudizio e fuori; convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea; firma le pratiche e gli atti sociali in nome del Collegio e dà esecuzione, insieme al Segretario, ai deliberati della Assemblea e del Consiglio. In caso di assenza verrà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19. — Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; dirige il lavoro degli uffici; coordina i lavori affidati ai vari membri del Consiglio e quelli delle varie Commissioni.

Art. 20. — Il Segretario-Economo redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Collegio; tiene la contabilità del Collegio; disimpegna tutti gli uffici di cancelleria e controfirma, col Presidente o Vice Presidente, gli atti sociali, ad eccezione della corrispondenza.

Art. 21. — Il Cassiere provvede alla conservazione del patrimonio sociale, custodisce i valori sociali e ne è responsabile; tiene la contabilità a riscontro di quella del Segretario-Economo; riscuote le tasse sociali e ogni altro provento del Collegio; eseguisce i pagamenti in base ai mandati rilasciati dalla Presidenza e controfirmati dal Segretario.

Art. 22. — I Consiglieri cooperano col Presidente e col Segretario alla gestione sociale dividendosi, all'uopo, le incombenze.

Art. 23. — Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi in via ordinaria una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio.

Art. 24. — Il Consiglio Direttivo deve prendere tutti i provvedimenti opportuni per raggiungere i fini che il Collegio si propone come detto nell'art. 2 del presente statuto.

Inoltre:

a) Amministra il Collegio e propone all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo;

b) fissa le quote annuali che i soci devono versare dividendo gli stessi in categorie. Nelle quote fissate devono essere comprese anche le quote dovute per ogni iscritto alla Associazione Nazionale ed alla Commissione Centrale dei Geometri presso il Ministro di Grazia e Giustizia;

c) fissa la tassa da pagarsi per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;

d) convoca l'Assemblea generale ordinaria e quelle eventuali straordinarie curando che gli iscritti siano sempre avvertiti in tempo utile.

e) nomina eventuali commissioni per l'esame e la risoluzione di particolari problemi, e il direttore del Bollettino del Collegio.

Art. 25. — Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti. Esso decide a maggioranza di voti e in caso di parità si ripete la votazione con l'astensione del consigliere meno anziano.

Art. 26. — Rendendosi vacante una carica per qualsiasi causa, verrà eletto il socio che nella precedente elezione abbia conseguito maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Tale socio durerà in carica fino alle successive elezioni.

Art. 27. — Il Collegio ha tre revisori dei conti eletti dall'assemblea i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28. — Il patrimonio sociale è formato dai beni immobili, mobili, e dai valori che per qualsiasi causa legittima vengono in possesso del Collegio.

Il tesoriere ha l'obbligo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all'inizio dell'anno finanziario al visto del Consiglio Direttivo.

Art. 29. — L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V.

NORME DISCIPLINARI

Art. 30. — Contro gli iscritti al Collegio che agiscano in modo contrario agli interessi ed al prestigio della Categoria il Consiglio Direttivo, previo coscienzioso esame dei fatti imputati al socio o comunque venuti a conoscenza del Consiglio stesso, può affiggere le seguenti punizioni a seconda della gravità dei fatti.

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;

- sospensione temporanea della professione;
- espulsione e cancellazione dall'Albo.

Art. 31. — Gli iscritti che senza giustificato motivo non avranno pagata la quota annuale verranno ritenuti dimissionari e cancellati dall'Albo previo avviso agli interessati inviato con lettera raccomandata e salvo il diritto del Collegio all'esazione delle quote arretrate.

Art. 32. — Dopo la cancellazione avvenuta per morosità o per motivi disciplinari gli interessati che ne facciano domanda potranno essere nuovamente iscritti a giudizio del Consiglio Direttivo previo pagamento delle quote arretrate e di quelle dell'anno in corso.

ARTICOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33. — Il Direttore del Bollettino, se non è membro del Consiglio, ha egualmente diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio con voto deliberativo.

Art. 34. — Il socio del Collegio, eventualmente nominato membro del Consiglio Nazionale della Associazione Geometri o della Commissione Centrale Geometri presso il Ministero, diventa membro di diritto.

Art. 35. — Per importanti questioni interessanti la categoria, la vita del Collegio, modifiche allo Statuto ed eventualmente per l'elezione dei membri del Consiglio, potrà essere indetto un referendum fra i soci iscritti ed in regola coi pagamenti.

Per il referendum si osservano le norme che regolano i referendum in genere e funzioneranno da scrutatori i revisori dei conti; salvo quanto è previsto dall'art. 11.

Art. 36. — I soci in servizio militare di leva o richiamati alle armi sono dispensati dal pagamento delle quote durante il periodo del servizio militare.

Art. 37. — Il Collegio acquisterà, a seconda delle disponibilità di bilancio, libri od istruzioni relativi all'esercizio professionale a beneficio comune dei soci. L'uso di tali oggetti sarà regolato da speciali deliberazioni del Consiglio del Collegio.

Art. 38. — Le modifiche al presente Statuto, sono di competenza dell'Assemblea che delibererà con le formalità di cui all'art. 13 salvo che il Consiglio ritenga opportuno ricorrere al referendum di cui all'art. 35.

Art. 39. — Per deliberare l'eventuale scioglimento del Collegio è necessario il concorso di almeno due terzi dei soci iscritti e, se lo scioglimento venisse approvato, l'Assemblea deciderà contemporaneamente sulla destinazione del patrimonio sociale e nominerà i liquidatori.

Art. 40. — Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali del Diritto.